

**DECRETO DC/100/19/CRL**

**A. FRATICCHINI / SKY ITALIA  
(GU14/75078/2019)  
Corecom Lazio**

Il Commissario straordinario

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTA l'istanza di A. FRATICINI del 29/01/2019 acquisita con protocollo n. 0037165 del 29/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante deduceva testualmente "ho saputo telefonicamente di aver avuto il contratto in essere e mai cambiato declassato ad un anno di anzianità, ho chiesto più volte con fax e telefonate agli operatori sky, ma nessuna risposta!!" Richiedeva quindi "il ripristino maturato in 15 anni, senza mai cambiare contratto e un indennizzo per il problema recatomi."

### **2. La posizione dell'operatore**

Sky non depositava alcuna memoria.

### **3. Motivazione della decisione**

Secondo l'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti che stanno a fondamento della pretesa ( eius incumbit ei qui dicit), onere che non è stato assolto dall'istante. Anche accedendo all'interpretazione evolutiva del criterio di riparto degli oneri probatori data dalla Corte di Cassazione, colui che vanta una pretesa ha comunque l'onere minimo di provare la fonte negoziale del suo diritto ( i.e. il contratto) e supportare i fatti che stanno alla base dell'inadempimento supposto: nel caso di specie, l'istante ha mosso contestazioni generiche, indeterminate e non ha circostanziato il fatto ad un arco temporale, nè documentato quanto affermato con almeno una fattura. Inoltre, considerazione perfino assorbente rispetto a quanto premesso, è che l'utente ha ommesso di rappresentare quale sia stato il disagio correlato alla condotta censurata dell'operatore, sì da rendere possibile almeno ricondurre il fatto ad un'ipotesi indennizzabile nelle ipotetiche conseguenze, posto che il mero "declassamento" del contratto di per sè, non lo è. Inoltre la domanda circa il ripristino del servizio accessorio menzionato, oltre che generica e indeterminata, è inammissibile perchè non sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione. L'istanza pertanto non è accoglibile.

**DECRETA**

### Articolo 1

1. L'istanza presentata in data 29.1.2019 dalla sig. A. Fratichini nei confronti di Sky Italia XXX è rigettata.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18/07/2019

Il Commissario straordinario

F.TO